



Attestato per l'importazione di bovini nel quadro del contingente doganale

1. Dati dell'avente diritto a quote di contingente doganale

Nome: _____ N. di PGI: _____

Paese d'origine
degli animali: _____ Specie / razza: _____

Numero di animali: _____ Vitelli accompagnati
dalla madre: _____

Numero di marca auricolare	Sesso m / f	Vitello accomp. lmadre	Attestato UFAG	Numero di marca auricolare	Sesso m / f	Vitello accomp. madre	Attestato UFAG

Leggere attentamente gli oneri e le avvertenze al punto 3 a tergo.

Luogo, data: _____ Firma _____

Il presente modulo va inoltrato, per esame, all'UFAG al più tardi 7 giorni feriali
prima della data d'importazione: via e-mail a ekontingente@blw.admin.ch
o via posta Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Settore Importazioni ed esportazioni
3003 Berna

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Schwarzenburgstrasse 165
CH-3003 Berna
Tel +41 58 462 25 78
ekontingente@blw.admin.ch
www.import.ufag.admin.ch

2. Attestato dell'Ufficio federale dell'agricoltura

Gli animali adempiono le esigenze di cui agli articoli 26, 27, 34 e 35 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310). Gli animali elencati sono :

- ☐ Animali da allevamento di razza pura giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. a OAlle (voce di tariffa 0102. 2110, 3110)
- ☐ Animali da allevamento non di razza pura giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. b OAlle (voce di tariffa 0102. 2991, 3091, 9092)
- ☐ Animali da reddito giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. c OAlle (voce di tariffa 0102. 2991, 3991, 9092)

Data: Berna: _____ Firma _____

3. Oneri e avvertenze

- Nel quadro delle quote di contingente doganale possono essere importati soltanto:
 - animali da allevamento di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza (art. 34 cpv. 1 lett. a OAlle);
 - animali da allevamento non di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza, ai fini della ricerca scientifica, della conservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera (art. 34 cpv. 1 lett. b OAlle);
 - animali da reddito per i quali non esiste nel Paese d'origine un'organizzazione di allevamento riconosciuta, ai fini della ricerca scientifica, della conservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera (art. 34 cpv. 1 lett. c OAlle)
- I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata (art. 35 cpv. 2 OAlle). I vitelli accompagnati dalla madre che non vengono importati dopo che l'UFAG ha rilasciato l'attestato, devono essergli immediatamente notificati.
- Il titolare delle quote di contingente doganale provvede affinché i seguenti documenti pervengano all'UFAG almeno 7 giorni prima della dichiarazione d'importazione:
 - Modulo di richiesta "Attestato per l'importazione di animali della specie bovina nel quadro del contingente doganale" debitamente compilato. Per ogni specie e razza va inoltrato un modulo separato.
 - Una copia del certificato di ascendenza dell'animale da allevamento.
 - Un'attestazione scritta per giustificare l'impiego quale animale da allevamento non di razza pura o quale animale da reddito secondo la cifra 1b o 1c.
 - Un'attestazione scritta sull'età e sull'ascendenza dei vitelli secondo la cifra 2.
- L'UFAG decide in merito all'esattezza dei certificati e delle attestazioni e trasmette all'avente diritto a una quota del contingente doganale un attestato per l'importazione di animali della specie bovina nel quadro del contingente doganale.
- All'atto dell'importazione devono essere prodotti all'autorità doganale il modulo "Attestato per l'importazione di animali della specie bovina nel quadro del contingente doganale" e il certificato di ascendenza originale di ciascun animale per un controllo.
- L'avente diritto a quote di contingente si assume la piena responsabilità del corretto sdoganamento.
- In caso d'infrazione dei presenti oneri o delle disposizioni dell'ordinanza sull'allevamento di animali, l'UFAG adotta misure amministrative ai sensi dell'articolo 169 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).
- L'importazione di animali è assoggettata anche alle prescrizioni del diritto veterinario. Queste ultime non sono parte integrante della presente procedura. Per maggiori informazioni in merito si rinvia al sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV: www.usav.admin.ch Importazione ed esportazione.